



# Città di Chioggia città d'arte

SETTORE P.d.T. - SERVIZIO AMBIENTE

Calle N. Marangoni 98

(tel. 041/5534046-041.5534036 – fax 041.5534036)

Resp. del Procedimento: Dott. Paolo Spagna

Resp. dell'Istruttoria: Dott. Paolo Spagna

Prot. n.

Chioggia, 08 MAR. 2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ORARIO EX DEL. C.C. n.132/2004.

**Ditta BERTAGGIA COSTRUZIONI Srl**  
**Viale Mediterraneo 121**  
**30015 – Chioggia (VE)**

e p.c. Spett.le AUSSL n.14 Chioggia  
 Via M. Marina  
 30015 - SOTTOMARINA di CHIOGGIA  
 PEC: asl14@pecveneto.it

**AI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**  
**SEDE**

## IL SINDACO

**Vista** la richiesta, prot. n. 10723 del 04.03.2016, prodotta dal Sig. Bertaggia Roberto, Legale Rappresentante della Ditta Bertaggia Costruzioni Srl, sede in Viale Mediterraneo 121 a Sottomarina di Chioggia (VE), tesa ad ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di orario previsti dalla "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004, per il cantiere edile in Via Vespucci a Sottomarina di Chioggia, per gli interventi relativi alla realizzazione di fondamenta per nuova costruzione;

**Preso atto** che tale richiesta prevede la deroga ai limiti di orario dalle ore 05 del mattino alle ore 01 del giorno successivo, per 3 giorni consecutivi e cioè dal 9 marzo all'11 marzo c.a.;

**Vista**, la documentazione allegata alla richiesta in questione, consistente nel cronoprogramma dei lavori e nella planimetria dei luoghi d'intervento;

**Visto** il "Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia e delle relative Norme Tecniche di Attuazione", approvato con deliberazione G.M. n. 148 del 28.3.2003;

**Accertato** che le aree di cantiere ricadono nelle classi II del vigente "Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Chioggia" del vigente "Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Chioggia", i cui limiti di rumorosità, in immissione, previsti dal DPCM 14 novembre 1997, in periodo diurno e notturno sono rispettivamente di 55 dB(A) e 45 dB(A);

**Ritenuto** di autorizzare la deroga ai limiti di orario soltanto a partire dalla data di emissione del presente atto;



# Città di Chioggia città d'arte

**Vista** la "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004;

**Visto** il DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

**Visto** l'art. 7, L.R. 10.5.1999, n. 21, "Norme in materia di inquinamento acustico", che prevede la possibilità di derogare ai limiti consentiti su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato;

**Dato atto** dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

**Vista** la determina dirigenziale n. 2/2016 con la quale sono state delegate le funzioni dirigenziali relative al Servizio Ambiente al Dottor Paolo Spagna;

## A U T O R I Z Z A

**il Sig. Bertaggia Roberto**, Legale Rappresentante della Ditta Bertaggia Costruzioni Srl, sede in Viale Mediterraneo 121 a Sottomarina di Chioggia (VE), **a derogare ai limiti di orario**, così come previsto dalla "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004, **dalla data della presente autorizzazione fino all'11.03.2016, dalle ore 05 del mattino alle ore 01 del giorno successivo, per 3 giorni consecutivi e cioè dal 9 marzo all'11 marzo c.a., per l'utilizzo delle attrezzature e dei macchinari indicati nell'elenco fornito dalla Ditta medesima, per il cantiere edile in Via Vespucci a Sottomarina di Chioggia, allo scopo di garantire le condizioni migliori per il getto delle fondamenta dell'edificio in costruzione;**

La presente autorizzazione non comprende la deroga ai limiti di rumore previsti dal Piano di Classificazione del territorio comunale, dal Codice Civile o da altri atti e/o Regolamenti comunali sul rispetto della quiete pubblica, in quanto oggetto di richiesta ed eventuale separata autorizzazione.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne comunale nei casi di mancato rispetto di quanto sopra prescritto e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

In caso di mancato rispetto dei limiti temporali autorizzati, nonché dei limiti di rumore consentiti dalla normativa vigente e dal Piano di Classificazione del territorio comunale, compito che con la presente viene demandato al Comando P.M. di Chioggia, i responsabili saranno deferiti all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

Inoltre,

## D I C H I A R A

di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti Dirigenti", in adempimento del combinato disposto di cui all'art.23 del D.Lgs. 33/2013;



# *Città di Chioggia* città d'arte

di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Contro la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il SINDACO

Avv. Giuseppe Casson)